

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI (I): <i>In sede legislativa</i> Pag. 2 <i>In sede referente</i> " 2 AFFARI INTERNI (II): <i>In sede legislativa</i> " 3 <i>In sede referente</i> " 4 <i>Seduta pomeridiana:</i> <i>Indagine conoscitiva sullo stato e le prospettive dell'assistenza pubblica e privata in Italia</i> " 6 AFFARI ESTERI (III): <i>In sede referente</i> " 6 GIUSTIZIA (IV): <i>In sede legislativa</i> " 8 <i>Sottocommissione per i pareri</i> " 9 <i>Seduta pomeridiana:</i> <i>In sede legislativa</i> " 10 BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V): <i>Comitato Partecipazioni statali</i> " 10 DIFESA (VII): <i>In sede legislativa</i> " 10 <i>In sede referente</i> " 12 ISTRUZIONE (VIII): <i>In sede legislativa</i> " 12 LAVORI PUBBLICI (IX): <i>In sede legislativa</i> " 14 <i>In sede referente</i> " 15	AGRICOLTURA (XI): <i>In sede referente</i> Pag. 16 INDUSTRIA (XII): <i>In sede legislativa</i> " 18 LAVORO (XIII): <i>In sede legislativa</i> " 19 <i>In sede referente</i> " 21 IGIENE E SANITÀ (XIV): <i>In sede legislativa</i> " 22 <i>In sede referente</i> " 23 CONVOCAZIONI: <i>Giovedì 18 marzo 1971</i> <i>Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani</i> Pag. 24 <i>Affari interni (II)</i> " 24 <i>Bilancio e Partecipazioni statali (V)</i> " 24 <i>Istruzione (VIII)</i> " 25 <i>Trasporti (X)</i> " 26 <i>Agricoltura (XI)</i> " 26 <i>Industria (XII)</i> " 26 <i>Igiene e sanità (XIV)</i> " 27 RELAZIONI PRESENTATE Pag. 27
---	--

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1971, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* BUCCIARELLI DUCCI. — Intervengono il Sottosegretario di Stato alla riforma, Curti; il Sottosegretario di Stato all'interno, Sarti; il Sottosegretario di Stato alla difesa, Guadalupi ed il Sottosegretario di Stato alla marina mercantile, Cervone.

Disegno di legge:

Provvidenze per talune categorie di ex dipendenti del Ministero della difesa (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3080).

Il relatore Bressani illustra ampiamente il disegno di legge, che prevede provvidenze per i licenziati dal Ministero della difesa nel periodo 1950-1959, e ne raccomanda l'approvazione.

Intervengono nella discussione i deputati D'Ippolito, Di Primio, Tuccari e Biondi, i quali si dichiarano favorevoli al disegno di legge per la sua natura riparatrice, anche se esso contiene limiti che avrebbero potuto essere eliminati, quali la esclusione dei dipendenti dei ruoli speciali transitori e la mancata previsione della eventuale riassunzione da parte del Ministero della difesa.

Il Sottosegretario Guadalupi ribadisce la volontà dell'attuale Governo favorevole al disegno di legge presentato dal Governo Rumor ed accoglie un ordine del giorno, presentato dal deputato Di Primio, che impegna il Governo a presentare un disegno di legge estensivo delle provvidenze agli ex dipendenti dei ruoli transitori.

La Commissione, quindi, approva, senza modificazioni, gli articoli del disegno di legge, che è votato a scrutinio segreto ed approvato all'unanimità.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1971, ORE 10,45. — *Presidenza del Presidente* BUCCIARELLI DUCCI.

Proposte di legge:

Ingrao ed altri: Modificazioni del primo comma dell'articolo 48, del secondo comma dell'articolo 56 e dell'articolo 58 della Costituzione, concernenti la diminuzione dei limiti di età previsti per il diritto elettorale attivo e passivo sia per la Camera dei deputati che per il Senato della Repubblica (25);

Pellicani: Elettorato attivo al compimento del diciottesimo anno di età, a modifica dell'articolo 48 della Costituzione (35);

Fracanzani ed altri: Elettorato attivo al compimento del diciottesimo anno di età, a modifica dell'articolo 48 della Costituzione, ed elettorato passivo per la Camera dei deputati al compimento del ventunesimo anno di età, a modifica del secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione (1374);

Franchi ed altri: Modifiche agli articoli 48, 56 e 58 della Costituzione in materia di limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (2071).

Il relatore Bosco illustra e presenta il seguente testo unificato delle proposte di legge costituzionali:

« ART. 1. — Il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione è sostituito dal seguente: " sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno compiuto il diciottesimo anno di età " ».

ART. 2. — Il primo comma dell'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente: " I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventiduesimo anno di età " ».

ART. 3. — Sono eleggibili a consigliere regionale, consigliere provinciale, a consigliere comunale tutti i cittadini, uomini e donne, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il primo giorno della elezione.

ART. 4. — Ogni disposizione contrastante con la presente legge è abrogata " ».

Il deputato Spagnoli, in linea generale, concorda con il relatore Bosco per quanto riguarda l'abbassamento dell'elettorato attivo, anche se ritiene più opportuno fissare a ventuno anni l'età per l'elettorato attivo per il Senato. Ritiene, tuttavia, che anche l'elettorato passivo e per il Senato e per la Camera debba essere abbassato, per concretizzare effettivamente l'indirizzo di immissione nella vita politica attiva delle forze giovanili, mature ai problemi della società moderna. In tale senso presenta emendamenti al testo del relatore, che fissano, rispettivamente, in ventuno e trenta anni l'età per l'elettorato passivo per la Camera e il Senato.

Il deputato Galloni concorda con il testo del relatore, osservando che l'abbassamento dell'elettorato attivo per i due rami del Parlamento sia politicamente necessario per non

squilibrare il rapporto tra il Senato e la Camera, evitando che possano assumere configurazioni diverse, in relazione alla differente origine. Si dichiara, anche per questo, favorevole all'abbassamento a trentacinque anni del limite per l'elettorato passivo per il Senato.

Il deputato Tuccari ribadisce le tesi affermate dal deputato Spagnoli, soffermandosi sulla necessità di partecipazione attiva dei giovani alla vita del paese.

Il deputato Protti si dichiara favorevole al testo del relatore, mentre esprime riserve sull'emendamento del limite di età per l'elettorato passivo, per motivi di opportunità.

Il deputato Di Primio, favorevole all'abbassamento dell'elettorato attivo e passivo, rileva che tale riforma oggi appare indispensabile per riportare nell'alveo costituzionale quelle forze giovanili, che vanno esprimendosi, spesso pericolosamente, fuori del sistema.

Il deputato Malagugini concorda con i deputati Spagnoli e Tuccari.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposte di legge:

Villa ed altri: Norme interpretative della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati (2833);

Senatori Caleffi ed altri: Norme di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (3148).

Per assenza del relatore Tozzi Condivi, impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione, l'esame delle proposte è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,05.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1971, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente* CORONA. — Intervengono il Sottosegretario per le finanze Borghi, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Curti, e il Sottosegretario per l'interno, Sarti.

Proposte di legge:

Curti: Norme per la dotazione di apparecchi di riproduzione di atti alla pubblica amministrazione (554);

Senatori Veronesi ed altri: Modificazione del primo comma dell'articolo 21 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (1307).

Il relatore Maggioni dà conto del testo unificato da lui predisposto in conformità all'incarico affidatogli dalla Commissione e nel quale sono stati recepiti gli emendamenti a suo tempo presentati dal Governo.

La Commissione, dopo una richiesta di rinvio del deputato Alfano che è ritirata a seguito dei chiarimenti forniti dal relatore e dal deputato Mattarelli, passa all'esame dei quattordici articoli del testo predisposto dal relatore.

I primi undici articoli sono approvati senza discussione. Sull'articolo 12, relativo alla facoltà delle Amministrazioni dello Stato di stipulare convenzioni di noleggio di apparecchi di riproduzione di documenti, il deputato Alfano esprime l'astensione del suo gruppo. L'articolo è quindi approvato e successivamente, senza discussione, anche l'articolo 13. Sull'articolo 14, che prevede che le tariffe per il rilascio delle copie dei documenti, stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, valgono per tutti gli enti pubblici, il deputato Lodi Adriana esprime riserve in quanto verrebbe a ledersi l'autonomia degli enti locali.

Il Sottosegretario Curti precisa che la norma è dettata dalla esigenza di dare una disciplina uniforme alla materia in modo che il cittadino a qualsiasi ente di qualsiasi luogo debba rivolgersi per le sue necessità conosce già anticipatamente il costo del servizio che richiede. La norma rientra nello spirito della semplificazione dei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.

Il Presidente Corona (alle cui osservazioni aderiscono i deputati Mattarelli, Boldrin ed il Sottosegretario Borghi) fa presente che la norma si riferisce non solo agli enti territoriali ma anche e soprattutto agli enti pubblici per i quali è opportuno fissare, nell'interesse del cittadino, una tariffa unica nazionale. Ritiene d'altra parte inopportuno sollevare in merito una questione di autonomia locale, osservando inoltre che tutta la documentazione relativa agli atti di stato civile dei

comuni si riferisce ad attività delegata dello Stato.

Il deputato Lodi Adriana insiste con nuovi argomenti sulla sua posizione e presenta un emendamento inteso a stabilire che le tariffe stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio « valgono come tariffe massime ». L'emendamento è respinto. Il deputato Lodi Adriana preannuncia quindi l'astensione della sua parte sul complesso del provvedimento in conseguenza della reiezione dell'emendamento.

L'articolo 14 è quindi approvato sul testo del relatore.

È poi approvato il seguente nuovo titolo del provvedimento « modifiche ed integrazioni alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme ».

Al termine della seduta il provvedimento è votato a scrutinio segreto ed approvato.

Proposte di legge:

Miotti Carli Amalia e Boldrin: Estensione alle appartenenti al Corpo di polizia femminile dei benefici della legge 22 dicembre 1969, n. 965, recante norme sull'indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia (2680);

Boffardi Ines: Estensione al Corpo di polizia femminile dei benefici previsti dalla legge 22 dicembre 1969, n. 965, sulla indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia (2976).

Il relatore Maggioni riferisce favorevolmente sulle due proposte di legge aventi identica finalità.

Il sottosegretario Sarti contesta la esattezza dell'onere previsto nella proposta di legge n. 2680 e su cui la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Secondo i calcoli degli uffici anziché di 8.700.000 lire annue, l'onere per il 1971 ammonta a circa 121 milioni. Dato il notevole divario dei dati chiede un rinvio della discussione, adombrando la possibilità di una rimessione all'Assemblea del provvedimento, qualora la Commissione non accogliesse la proposta.

Il deputato Alfano chiede chiarimenti circa l'organico del corpo femminile di polizia ed esprime rammarico che il Governo, conoscendo la situazione, non si sia presentato con proposte più concrete di quelle del rinvio della discussione.

Il deputato Flamigni si dichiara favorevole al rinvio purché sia di breve durata e sempre che il Governo intenda rivedere il problema nella direzione giusta, che è quella di

pervenire ad una perequazione con il personale del Corpo di PS.

Il Presidente Corona dopo aver rappresentato al Sottosegretario Sarti che la Commissione ha manifestato anche in altra occasione la convinzione della opportunità del provvedimento, invita il Governo a riesaminare il provvedimento ed in particolare ad accertare l'ammontare esatto della spesa e a reperire i fondi necessari per la copertura.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,5.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1971, ORE 11,5. — *Presidenza del Presidente CORONA.* — Interviene il Sottosegretario per l'interno, Sarti.

Proposta di legge:

Amadeo ed altri: Modifiche alla legge 4 agosto 1955, n. 722, per la parziale devoluzione degli utili delle Lotterie nazionali ad organizzazioni della Resistenza (254).

Il relatore Abbiati riferisce favorevolmente.

Il deputato Flamigni si associa alle considerazioni del relatore, evidenziando la carenza assoluta di interventi dello Stato a favore delle organizzazioni nate dalla Resistenza.

Il deputato Boldrin si dichiara a favore della proposta di legge. Esprime però l'avviso che nella ripartizione della quota degli utili delle lotterie nell'ambito delle associazioni elencate nel primo articolo, si debba introdurre un criterio che tenga conto della consistenza degli iscritti nonché della rappresentatività sul piano nazionale.

Il deputato Alfano è in linea di principio favorevole al provvedimento purché non si operino discriminazioni negando ad altre benemerite associazioni di essere comprese nello elenco.

Il Presidente Corona ricorda che il Governo ha richiesto la rimessione all'Assemblea del provvedimento per il quale la Commissione a suo tempo aveva all'unanimità richiesto la sede legislativa. Precisa quindi i termini dell'odierna discussione, la quale verte principalmente su due punti: 1) la richiesta delle associazioni partigiane di essere permanentemente incluse nei decreti di ripartizione degli utili delle lotterie; 2) l'attribuzione di una quota del 50 per cento degli utili stessi.

Sul primo punto il Sottosegretario Sarti osserva che la accettazione della richiesta creerebbe una ingiustificata situazione di privile-

gio rispetto ad altri enti benemeriti (come la Croce Rossa italiana) che prima della emanazione della legge 4 agosto 1955, n. 722, che ora si vuole modificare, erano beneficiari stabili degli utili delle lotterie.

Quanto al secondo punto ritiene spropositata la richiesta del 50 per cento degli utili. Conclude affermando che queste sono le ragioni per le quali a suo tempo il Governo avanzò la richiesta di rimessione all'Assemblea del provvedimento.

Il deputato Flamigni osserva che la sua parte avrebbe avuto un atteggiamento di comprensione per le ragioni addotte dal rappresentante del Governo se in tanti anni almeno una volta il Governo avesse incluso le organizzazioni della Resistenza negli elenchi di ripartizione degli utili ove invece compaiono abbondantemente i nomi di parrocchie, di oratori e di curie vescovili, spesso accentrati secondo determinati collegi elettorali, come si rileva da ultimo nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° ottobre 1970. Invita pertanto il Governo a riconsiderare il suo atteggiamento.

Il deputato Mattarelli nell'esprimere l'opportunità di un breve rinvio, rappresenta la difficoltà di stabilire in via legislativa l'elenco degli enti e delle associazioni beneficiarie, presumendosi che tutte vorranno essere incluse nell'elenco stesso.

Il deputato Dietl è in linea di principio favorevole alla proposta di legge, ma prima che si decida desidera avere maggiori ragguagli circa l'entità media degli utili. Ricorda di aver già posto in una interrogazione il problema di una diversa disciplina della materia, tenendo presenti il criterio della validità degli enti, una equa ripartizione territoriale e anche le esigenze delle minoranze linguistiche.

Il Presidente Corona rileva che la proposta di legge (la quale nasce da una iniziativa unitaria dei Gruppi di maggioranza e della opposizione), ha un significato polemico verso il modo con cui sono state finora effettuate le ripartizioni. D'altra parte non si nasconde le difficoltà cui ha accennato l'onorevole Mattarelli, per cui aderisce alla proposta di un breve rinvio che serva per un attento esame della questione.

Invita il Governo a fornire nella prossima seduta una risposta documentata anche sull'ammontare degli utili di cui si discute, poiché nei decreti di ripartizione degli stessi si riportano solo dati percentuali.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Proposta di legge:

Ciccardini: Modifica dell'articolo 18 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, concernente il distacco dei segretari comunali (2944).

Il relatore Boldrin si dichiara favorevole alla proposta di legge proponendo di richiederne il trasferimento in sede legislativa.

Il deputato Caruso ritiene superflua la normativa proposta poiché le richieste degli interessati trovano adeguata collocazione nell'articolo 18 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224. Il deputato Caruso insiste sulla sua posizione, anche dopo gli argomenti addotti del sottosegretario Sarti, facendo rilevare gli inconvenienti della proposta in esame, che renderebbe permanente una regolamentazione di carattere transitorio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato per un supplemento di istruttoria.

Proposte di legge:

Caruso ed altri: Modifica del terzo comma dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, in materia di riconoscimento del servizio prestato dagli impiegati e salariati dei comuni e delle province e loro consorzi presso altre amministrazioni e del servizio non di ruolo (1880);

Darida: Modifica all'articolo 228, terzo comma, del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato dalla legge 27 giugno 1942, n. 851 (1727).

A conclusione di una breve illustrazione favorevole, il relatore Abbiati propone un breve rinvio per approfondire alcuni aspetti della materia.

Si dichiarano favorevoli alla proposta di rinvio il Sottosegretario Sarti, il deputato Alfano ed il proponente Caruso che fornisce alcune delucidazioni in relazione alla esposizione del relatore.

Proposte di legge:

Boldrin ed altri: Perequazione delle provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali (*Urgenza*) (*Parere della V e della XIII Commissione*) (2788);

Skerk ed altri: Estensione agli ex appartenenti ai « Battaglioni speciali » dei benefici previsti a favore degli ex perseguitati politici antifascisti e razziali (*Parere della VII Commissione*) (2533).

La Commissione rinvia l'esame delle due proposte di legge ad altra seduta per assenza del relatore Ceccherini.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,22.

Seduta pomeridiana.

**Indagine conoscitiva
sullo stato e le prospettive dell'assistenza pubblica e privata in Italia.**

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1971, ORE 17,40. — *Presidenza del Presidente CORONA.*

Prosegue l'indagine con l'audizione del dottor Angelo Savini Nicci, direttore generale dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali.

Al termine della sua esposizione il dottor Savini Nicci risponde alle domande che gli porgono i deputati Alfano, Lodi Faustini Fustini Adriana, Maulini, Flamigni, Abbiati e Foschi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,45.

AFFARI ESTERI (III)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1971, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA.* — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Salizzoni.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente Cariglia informa la Commissione dell'esito della missione compiuta nella RAU dalla delegazione presieduta da lui medesimo e composta dai deputati Di Giannantonio, Pitzalis, Della Briotta, Cardia, Pistillo, Orilia Vittorio, Canestri e Romeo. Dà atto dell'atteggiamento equilibrato e unitario dimostrato da tutti i membri della delegazione, che nei colloqui avuti con le autorità egiziane ha inteso sottolineare l'aspirazione che si possa giungere quanto prima alla fine del conflitto, che sia data applicazione alle decisioni dell'ONU e che si possano stringere sempre maggiori rapporti economici con lo Stato egiziano. Informa altresì che, a nome del Presidente della Camera, ha rivolto l'invito che una delegazione della Commissione esteri dell'Assemblea della RAU ricambi la visita in Italia.

Il deputato De Pascalis domanda se si abbia notizia di analogo invito rivolto alla Commissione da parte del Parlamento israeliano, mentre il deputato Cardia auspica una intensificazione di questo tipo di attività della

Commissione in linea con lo sviluppo della nostra azione internazionale; i deputati Di Giannantonio e Romeo esprimono l'esigenza di interpreti a disposizione delle delegazioni parlamentari all'estero.

Il Presidente Cariglia fa presente di aver avuto notizia, tramite l'ambasciata di Israele, dell'intenzione di quel Parlamento di invitare una delegazione della Commissione e ritiene che l'argomento debba essere trattato quando l'invito dovesse essere formalizzato.

Informa successivamente che la Commissione sociale e sanitaria del Parlamento europeo, avendo occasione di riunirsi a Roma alla fine di aprile, ha espresso il desiderio di incontrare una delegazione della Commissione esteri per uno scambio di idee sui problemi dell'emigrazione. Rimane stabilito che l'incontro avverrà con la sottocommissione che si è occupata dell'indagine conoscitiva dell'emigrazione e che sarà studiata la possibilità anche di un incontro con la Commissione affari politici del Parlamento europeo.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la mutua assistenza doganale tra i Paesi membri della Comunità economica europea con Protocollo addizionale, firmati a Roma il 7 settembre 1967 (*Approvato dal Senato*) (3077).

Il deputato Salvi illustra il disegno di legge, concernente la ratifica della Convenzione per la mutua assistenza doganale ai Paesi membri della Comunità economica europea, proponendone l'approvazione con il Protocollo addizionale.

Fa presente altresì che per un errore materiale è stato ancora riportato nel testo il Protocollo di adesione relativo alla Grecia, che invece è stato stralciato dal Senato e che pertanto non è da prendere in considerazione.

Il deputato Cardia, nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo, ritiene che debba essere sottolineata ancora una volta nel suo significato politico lo stralcio del Protocollo relativo alla Grecia quale condanna della dittatura greca da parte di tutti i democratici. Sollecita quindi ancora una volta il Governo ad una maggiore speditezza nella presentazione dei trattati per la ratifica da parte del Parlamento e ricorda a tal proposito la richiesta della Commissione di conoscere gli accordi e trattati stipulati e non ancora presentati per la ratifica.

Il deputato Romeo non condivide l'atteggiamento inteso ad attribuire un significato politico ad un accordo che ha carattere soltanto

tecnico-amministrativo, tra Stati che mantengono normali rapporti commerciali, tanto più che proprio l'Unione Sovietica ha intensificato tali rapporti nel periodo successivo alla instaurazione dell'attuale regime greco.

Il deputato De Pascalis dichiara di condividere il pensiero espresso dal relatore e dal deputato Cardia, facendo presente che la ratifica del Protocollo di adesione relativo alla Grecia rimane sempre possibile qualora si verifichi un'evoluzione politica in quello Stato.

Dopo che il Sottosegretario di Stato Salizzoni esprime il parere favorevole del Governo all'approvazione del documento di ratifica nel testo approvato dal Senato, il relatore Salvi fa presente l'opportunità che un dibattito specifico sia eventualmente dedicato all'atteggiamento italiano nei rapporti e nell'azione commerciale condotta nel campo internazionale.

La Commissione approva successivamente gli articoli del disegno di legge nel testo corretto e dà mandato al relatore di predisporre favorevole relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei Nove.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e Protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968 (Approvato dal Senato) (2818).

Il relatore Di Giannantonio illustra la Convenzione, presentata alla ratifica, concernente la competenza giurisdizionale e la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, in applicazione dell'articolo 220 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea.

Dopo aver ricordato i precedenti dell'elaborazione del progetto di Convenzione, rileva come essa rappresenti un altro importante passo verso un diritto europeo comune; la normativa può presentare qualche anomalia e difficoltà di applicazione, ma lo sforzo unitario compiuto non può che essere motivo di compiacimento venendo garantita una migliore tutela giuridica dei rapporti instaurati nell'ambito del mercato comune.

Il deputato Cardia conferma la posizione contraria del partito comunista sia per alcuni aspetti formali del testo, sia per altri più sostanziali, come la possibilità di un conflitto tra la nuova normativa e il nostro diritto nazionale, sia perché nell'attuale momento si rileva sempre più angusta una concezione in-

tesa ad unificare ed a sistemare certi rapporti nell'ambito della sola comunità europea.

Il deputato Romeo si dichiara favorevole all'approvazione della ratifica, ritenendo che la convenzione ed altre allo studio, come quella per uno statuto di una società europea, costituiscano passi graduali ma necessari per una sempre maggiore integrazione politica.

Il deputato De Pascalis si dichiara favorevole all'approvazione della ratifica, rilevando come essa abbia mero contenuto processuale e, per quanto concerne le controversie che posano in futuro insorgere, invita il governo a voler prendere iniziativa, già prevista nella dichiarazione comune allegata alla convenzione, affinché siano attribuite specifiche competenze di giurisdizione alla Corte di giustizia delle comunità europee.

Il Sottosegretario di Stato Salizzoni esprime parere favorevole per il governo e prospetta l'urgenza del provvedimento, in quanto tutti gli altri Stati firmatari hanno già provveduto a depositare gli strumenti di ratifica.

La Commissione approva successivamente gli articoli del disegno di legge e dà mandato al relatore di predisporre favorevole relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei Nove.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della Convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a l'Aja il 1° luglio 1964 (Approvato dal Senato) (2819).

Il deputato Salvi riferisce sulle Convenzioni, presentate per la ratifica, concernenti l'introduzione nella legislazione negli Stati contraenti di una legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e di una legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, rilevando come le due convenzioni riguardino soltanto negozi di compravendita di carattere internazionale.

Il deputato Cardia preannuncia l'astensione del suo gruppo e richiama l'attenzione sul fatto che le due convenzioni non sono direttamente produttive di effetti nel nostro ordinamento giuridico, ma costituiscono soltanto un impegno per l'introduzione di tale normativa.

Il deputato Romeo si dichiara favorevole, pur concordando con le osservazioni del deputato Cardia.

La Commissione approva quindi gli articoli del disegno di legge e dà mandato al relatore di predisporre relazione favorevole per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei Nove.

Disegno di legge:

Norme integrative del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, recante provvidenze a favore dei connazionali rimpatriati dalla Libia e di profughi da altri Paesi africani (*Parere alla II Commissione*) (3107).

Il Presidente Cariglia, rinvia l'esame del disegno di legge in assenza del relatore.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1971, ORE 10. — *Presidenza del Presidente BUCALOSSI, indi del Vicepresidente CACCIATORE.* — Intervengono il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pennacchini, ed il sottosegretario di Stato per la sanità, Dal Canton.

Proposta di legge:

Senatori Dal Canton Maria Pia ed altri: Modifica all'articolo 97 del codice civile, concernente i documenti per le pubblicazioni matrimoniali (*Approvata dal Senato*) (1585).

Il relatore, onorevole Maria Eletta Martini, ricorda che la discussione sulla proposta di legge, svoltasi nelle sedute del 10 dicembre 1969 e del 22 aprile 1970, si incentrò sull'opportunità di modificare il testo approvato dal Senato, sia nel senso di non richiedere, per le pubblicazioni matrimoniali, la presentazione di documenti da cui possa risultare la qualità di figlio illegittimo od abbandonato, sia in modo da alleggerire il lavoro dell'ufficiale di stato civile, richiedendo agli stessi interessati una dichiarazione da cui risulti l'assenza di impedimenti.

Intervengono nella discussione i deputati Cacciatore, Maria Cocco, Giuseppina Re, Castelli, Cavaliere, Lospinoso Severini e Musso.

La Commissione approva quindi un emendamento Cacciatore-Martini Maria Eletta, espressivo al primo alinea delle parole: « e la loro condizione di famiglia », e un emenda-

mento Castelli interamente sostitutivo del secondo alinea, modificato da un subemendamento Micheli Pietro e da un subemendamento Sabadini.

L'articolo unico del testo modificato viene pertanto a stabilire che la pubblicazione avvenga dopo che i nubendi hanno presentato l'estratto per riassunto dell'atto di nascita e che i genitori esercenti la patria potestà hanno dichiarato che non sussistono impedimenti di parentela o di affinità; in difetto di tale dichiarazione, questo accertamento verrà effettuato dall'ufficiale di stato civile esclusivamente mediante esame dell'atto integrale di nascita.

Al termine della seduta, la proposta di legge è votata a scrutinio segreto ed approvata.

Disegno e proposte di legge:

Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (2126);

Pintus: Disposizioni in materia di protesto di cambiali ed altri titoli (952);

Micheli Pietro: Modifiche alle norme in materia di imposta sul bollo per la cambiale ed in materia di onorari e compensi dei pubblici ufficiali per la levata del protesto (1004);

Micheli Pietro ed altri: Disposizioni in materia di protesti cambiari (1384);

Cavallari ed altri: Modificazione alla legge 12 febbraio 1955, n. 79, concernente la pubblicazione dei protesti cambiari (2451).

Il relatore Castelli riferisce sui lavori svolti dal Comitato ristretto, che ha redatto un testo unificato dei progetti di legge in discussione realizzando un contemperamento tra le varie esigenze cui si ispirano i provvedimenti in esame, soprattutto nel senso di permettere di utilizzare un maggior numero di persone per la levata del protesto di cambiali e di assegni bancari (è stata pertanto introdotta la nuova figura giuridica del « presentatore ») nonché di incentivare la domiciliazione dei suddetti titoli presso le aziende di credito.

Intervengono nella discussione il deputato Coccia, che fa presente la necessità di un approfondito esame dei numerosi emendamenti che sono stati presentati al testo del Comitato ristretto, e il deputato Ferdinando di Nardo, che propone di chiudere la discussione generale e di rinviare ad altra seduta l'esame degli articoli.

Il Presidente, non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

In fine di seduta, il deputato Guidi domanda che il ministro di grazia e giustizia ri-

ferisca alla Commissione l'esito degli accertamenti relativi all'attività svolta dal procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze, al comportamento tenuto dagli uffici del pubblico ministero in occasione delle agitazioni verificatesi a Reggio Calabria e alla applicazione della legge n. 645 del 1952, concernente la repressione del fascismo. Fa altresì presente l'esigenza che la Commissione tenga più di una seduta alla settimana, al fine di affrontare al più presto, in particolare, i progetti di legge concernenti la nomina a magistrato di cassazione, la trasformazione della mezzadria (d'intesa con la Commissione agricoltura), la riforma della procedura penale, dell'ordinamento penitenziario, del patrocinio legale per i non abbienti.

A seguito degli interventi dei deputati Vassalli e Castelli, e del sottosegretario Pennacchini, il Presidente avverte che nel fissare il calendario dei lavori terrà conto dei suggerimenti espressi nella seduta odierna nonché in eventuali riunioni dei rappresentanti dei vari gruppi.

Rivolto un elogio al Comitato ristretto incaricato di esaminare i progetti di legge concernenti il diritto di famiglia, che presenterà quanto prima un testo unificato il cui esame potrebbe iniziare in Commissione entro la fine del prossimo mese, il Presidente rileva ancora che tra i provvedimenti di cui particolarmente urgente appare la discussione figurano quelli concernenti la nomina a magistrato di cassazione, la riforma della procedura penale, la repressione dell'abuso degli stupefacenti, la ristrutturazione del reato di peculato, il gratuito patrocinio; l'esame della riforma dello ordinamento penitenziario sarebbe opportuno che avvenisse non appena dall'indagine conoscitiva in corso saranno emersi i necessari elementi di valutazione.

Quanto alle comunicazioni del ministro sui temi indicati dal deputato Guidi, su cui esiste un impegno già assunto, indica la data del primo giovedì di aprile.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,25.

Sottocommissione per i pareri.

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1971, ORE 12,30. —
Presidenza del Presidente CASTELLI.

Disegno di legge:

Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine (*Parere alla I Commissione*) (2933).

Il Presidente riferisce sul disegno di legge in sostituzione del relatore Granzotto.

La Sottocommissione esprime all'unanimità parere favorevole con una osservazione.

Proposta di legge:

Laforgia ed altri: *Disciplina della professione di agente in mediazione (Parere alla XII Commissione)* (859).

Il relatore Padula riferisce sulla proposta di legge, osservando preliminarmente che le norme transitorie ivi previste comportano il mantenimento della stessa situazione che si intende eliminare. Sottolinea altresì l'inammissibilità delle disposizioni che prevedono la nullità dei contratti stipulati tramite mediatori non autorizzati e che puniscono anche l'esercizio temporaneo od occasionale della mediazione da parte dei non iscritti all'albo. Conclude osservando che numerose altre disposizioni suscitano gravi perplessità e che comunque non sembra giustificata, per l'attività di agente in mediazione, una disciplina professionale più complessa di quella vigente.

A seguito degli interventi dei deputati Cataldo, Lospinoso Severini e del Presidente, la Sottocommissione all'unanimità esprime parere contrario, domandando che il parere stesso sia allegato alla relazione per l'Assemblea.

Proposta di legge:

Caiati: *Modifica dell'articolo 43 della legge 2 agosto 1967, n. 799, concernente l'esercizio della caccia, e proroga del termine per la caccia alla selvaggina migratoria (Parere alla XI Commissione)* (2805).

A seguito della relazione favorevole del deputato Lospinoso Severini e degli interventi dei deputati Cataldo, Pietro Micheli e del Presidente, la Sottocommissione esprime all'unanimità parere favorevole con una osservazione.

Proposta di legge:

Cassandro e Bignardi: *Disposizioni relative all'esercizio dell'uccellazione (Parere alla XI Commissione)* (2410).

Su proposta del relatore Lospinoso Severini la Sottocommissione rinvia ad altra seduta l'esame della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

Seduta pomeridiana.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1971, ORE 16,50. — *Presidenza del Presidente BUCALOSSI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pellicani.

Proposta di legge:

Vassalli: Iscrizione alla «Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori» degli avvocati e procuratori caduti vittime della rappresaglia nazista del 24 marzo 1944 (2623).

Il Relatore Vassalli riferisce favorevolmente sulla proposta di legge, proponendone la approvazione in un nuovo testo che preveda la corresponsione di una pensione straordinaria di centocinquantamila lire mensili a tutte le vedove di avvocati trucidati alle Fosse Ardeatine, e che preveda altresì l'estensione alle stesse vedove dell'assistenza sanitaria forense.

I deputati Cacciatore, Guidi e Castelli concordano con il relatore. Il Sottosegretario Pellicani sottolinea l'esigenza di adottare quanto prima analoghi provvedimenti a favore delle vedove delle altre vittime dell'eccidio delle Fosse Ardeatine.

La Commissione adotta quindi come testo base l'emendamento Vassalli interamente sostitutivo dell'articolo unico che, posto in votazione a scrutinio segreto, è approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17.

**BILANCIO
E PARTECIPAZIONI STATALI (V)**

Comitato partecipazioni statali.

**AUDIZIONE DEL DOTT. CEFIS
PRESIDENTE DELL'ENI.**

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1971, ORE 9. — *Presidenza del Vicepresidente LEONARDI.* — Interviene, per il Governo, il Ministro delle partecipazioni statali, Piccoli.

Il Comitato ascolta un'ampia e dettagliata esposizione del Presidente dell'ENI, dottor Eugenio Cefis, sui problemi dell'attività, degli investimenti e delle prospettive dell'Ente nazionale idrocarburi.

Segue un'ampia discussione nella quale intervengono i deputati Mussa Ivaldi Vercelli,

Colajanni, Bodrato, Scalfari, Barca, Scotti, Colombo Vittorino, La Loggia, Di Lisa, Barbi, Ferri Giancarlo, D'Alema, Tarabini, e il Presidente Leonardi, che pongono numerosi quesiti ai quali il Presidente dell'ENI risponde fornendo ulteriori chiarimenti e delucidazioni.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14,15.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1971, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato per le finanze senatore Attaguile ed il Sottosegretario di Stato per la difesa, Lattanzio.

All'inizio della seduta il deputato Nahoum si sofferma con preoccupazione e sdegno sulla recente manifestazione fascista di solidarietà alle forze armate alla quale hanno partecipato alti ufficiali e nella quale sono state proferite frasi contro il Parlamento e la democrazia. Sottolinea la gravità dell'episodio in quanto le forze armate devono essere al di sopra dei partiti e fedeli soltanto alla Costituzione; chiede pertanto che il Governo accerti eventuali responsabilità da parte di alcuni ambienti delle forze armate.

Il deputato Buffone sottolinea che le forze armate sono state offese dallo spettacolo squalido e miserevole di una manifestazione alla quale egli stesso, erroneamente, ha partecipato sulla fiducia di alcuni ex ufficiali che lo avevano invitato; ritiene doveroso, quindi, comunicare che ha ritenuto opportuno inviare una lettera ai promotori dell'invito con la quale si è dissociato dalla manifestazione.

Il deputato Giuseppe Niccolai ritiene che dal punto di vista procedurale non si possa aprire, in via incidentale, una discussione su un simile argomento che deve invece essere discusso ampiamente e appositamente.

Il deputato Turchi si sofferma sul carattere della manifestazione alla quale hanno partecipato larghi strati della cittadinanza romana per cui le frasi proferite da esigui gruppi minoritari di partecipanti non inficiano il genuino carattere di solidarietà patriottica alle forze armate rivestito dal raduno.

Dopo che il deputato D'Alessio ha ribadito la necessità che si apra una discussione e in Assemblea e in Commissione e che il Governo risponda sul piano della sua responsabilità politica, interviene il Sottosegretario

di Stato Lattanzio il quale afferma che le forze armate non hanno bisogno di specifiche manifestazioni solidali in quanto la solidarietà è loro continuamente espressa dal Parlamento, dal Governo e dalla Commissione difesa; sottolinea inoltre che accanto a certe presenze inopportune ci sono state molte assenze di indubbio e notevole significato.

Proposte di legge:

Durand de la Penne: Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e alle norme sull'avanzamento dei sottufficiali delle stesse Forze armate (2598);

Caradonna e Turchi: Modifica della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (1975);

De Lorenzo Giovanni: Modificazioni alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali (1349);

Fornale ed altri: Estensione della legge 14 novembre 1967, n. 1145, agli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (1204);

Mancini Vincenzo ed altri: Modifica all'articolo 1 della legge 14 novembre 1967, n. 1145, concernente l'avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza (1612);

de Meo e Caiati: Norme transitorie per il collocamento in congedo dei sottufficiali dell'aeronautica militare (1666).

Il relatore Vaghi riferisce sulle proposte di legge dichiarandosi favorevole alla redazione di un testo unificato, attraverso la costituzione di un comitato ristretto, che tenga conto di alcune esigenze non evidenziate dai provvedimenti in esame quali quelle dei tenenti colonnelli del ruolo servizi dell'aeronautica.

Il deputato Buffone si dichiara d'accordo con il relatore e si sofferma quindi sul problema degli ufficiali a disposizione nonché sulla eventuale retrodatazione al 1° gennaio 1967 degli effetti dei provvedimenti.

I deputati de Meo, De Stasio, Vecchiarelli, Turchi e Durand de la Penne si dichiarano d'accordo con la proposta del relatore.

Il deputato Fasoli esprime avviso favorevole alla costituzione di un comitato ristretto purché vengano risolti in maniera definitiva i problemi in discussione e purché si prenda coscienza della necessità non più differibile, come ripetutamente evidenziata dal suo gruppo, di una nuova legge organica sull'avanzamento e correlativamente di una nuova legge sull'ordinamento.

Il Sottosegretario Lattanzio non si oppone alla richiesta del relatore ritenendo per altro necessario delimitare preliminarmente i limiti dell'oggetto della discussione che, sia pure con alcune rettifiche, dovrebbero essere quelli contenuti nella proposta di legge n. 2598.

Dopo che il Presidente Caiati ha riassunto i termini della discussione la Commissione delibera la costituzione di un comitato ristretto per l'ulteriore esame dei provvedimenti. Sono chiamati a far parte del comitato il presidente Caiati e i deputati Fasoli, Vaghi, Buffone, Durand de la Penne, Turchi, Napoli e Savoldi.

Disegno e proposta di legge:

Aumento delle paghe ai militari e graduati di truppa delle Forze armate e aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanziari, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agent di custodia, allievi guardie forestali e allievi vigili del fuoco volontari ausiliari di leva (2969);

D'Alessio ed altri: Aumento del soldo ai militari e graduati di truppa delle forze armate e divieto del servizio di attendente (287).

La Commissione prosegue la discussione generale.

Il deputato Lombardi Mauro Silvano ribadisce la insoddisfazione del gruppo comunista per la insufficiente ed inadeguata soluzione contenuta nel disegno di legge che ricalca una ormai superata concezione del servizio di leva inteso come una servitù, dove la concessione del soldo assolve ad una funzione eminentemente paternalistica. Tale impostazione non può che aggravare il disamore dei giovani per il servizio di leva: è necessario pertanto portare il livello minimo delle paghe a 500 lire giornaliere agganciandolo inoltre all'aumento del costo della vita, rivalutare le indennità di specializzazione, estendere la indennità operativa ai soldati nonché elaborare una congrua soluzione al problema degli aiuti alle famiglie bisognose. Conclude riproponendo la nomina di un comitato ristretto che esamini i problemi emersi dalla discussione.

Dichiarata chiusa la discussione generale, dopo una breve replica del relatore Buffone, che si sofferma tra l'altro sul problema delle famiglie bisognose, interviene il Sottosegretario Lattanzio il quale premette che a differenza della categoria degli ufficiali e sottufficiali, i quali abbracciano la carriera militare in conseguenza di un preciso atto di volontà, nel servizio di leva la retribuzione non è un corrispettivo delle prestazioni realmente effet-

tuate in adempimento del dovere costituzionale, ma soltanto una aliquota in contanti dell'onere che lo Stato sostiene per il mantenimento del cittadino durante l'espletamento degli obblighi di leva. Soffermatosi quindi sui livelli delle paghe esistenti in alcuni paesi stranieri fornisce alcuni dati sui servizi usufruiti dai soldati di leva e in genere sulle loro condizioni di vita a testimonianza del costante sforzo del Ministero in favore di un continuo miglioramento delle medesime. Dichiaratosi d'accordo per una revisione di tutta la normativa attuale in materia di sussidi nonché per la estensione ai soldati della indennità operativa, problemi sui quali il Ministero è già in fase avanzata di studio, conclude dichiarandosi di non opporsi alla costituzione di un comitato ristretto ritenendo per altro necessario ribadire che il disegno di legge è una risposta puntuale a un preciso impegno assunto dal ministro Tanassi durante la recente discussione sul bilancio nonché sottolineare le onerose implicazioni finanziarie per ogni sia pur minimo aumento della misura delle paghe rispetto ai livelli determinati dal testo governativo.

La Commissione delibera quindi la costituzione di un comitato ristretto per l'ulteriore esame dei provvedimenti. Sono chiamati a far parte del comitato il Presidente Caiati e i deputati Lombardi Mauro Silvano, Vaghi, Buffone, Durand de la Penne, Turchi, Napoli e Savoldi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,10.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1971, ORE 12,10. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato per le finanze senatore Attagui e il Sottosegretario di Stato per la difesa, Lattanzio.

Proposte di legge:

Senatori Celidonio ed altri: Abrogazione delle norme sull'assenso e sull'autorizzazione al matrimonio dei militari (*Approvata dalla IV Commissione del Senato*) (3021);

Flamigni ed altri: Abrogazione delle norme e disposizioni che limitano il diritto a contrarre matrimonio al personale dei Corpi di polizia, forze armate e Corpi assimilati (2660).

Su proposta del relatore Fornale e con l'assenso del Governo la Commissione delibera all'unanimità di richiedere il trasferimento alla sede legislativa dei provvedimenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1971, ORE 9,30. — *Presidenza del Vicepresidente MORO DINO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Rosati.

Proposte di legge:

Foderaro ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media dei professori «fuori ruolo» (49);

Pitzalis: Norme per l'immissione in ruolo del personale direttivo, insegnante ed insegnante tecnico-pratico negli istituti professionali di Stato (83);

Cavaliere: Norme integrative alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 20 marzo 1968, n. 327, recanti norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (410);

Bronzuto ed altri: Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (660);

Romanato ed altri: Immissione in ruolo dei professori abilitati e istituzione dei corsi abilitanti (733);

Reale Giuseppe e Meucci: Norme transitorie per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media (752);

Alessi: Assunzione nei ruoli della scuola media dell'obbligo d'insegnanti in servizio nella scuola primaria e secondaria in particolari condizioni (971);

Pisoni ed altri: Norme per abilitazione, concorso e immissione in ruolo dei docenti nella scuola media (1068);

Riccio: Immissione in ruolo dei professori «fuori ruolo» (1096);

Laforgia ed altri: Immissione in ruolo del personale insegnante degli istituti professionali di Stato (1276);

Bronzuto ed altri: Norme integrative della legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1293);

Giordano ed altri: Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria (1380);

Tantalo ed altri: Immissione nei ruoli degli istituti professionali di Stato del personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, in possesso di particolari requisiti (1404);

Azimonti ed altri: Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, relativa all'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1415);

Pavone ed altri: Immissione degli insegnanti nei ruoli della scuola media (1431);

Moro Dino ed altri: Nuove norme per la formazione e il reclutamento degli insegnanti nelle scuole secondarie (1453);

Brenzuto ed altri: Norme integrative dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, recante norme per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (1600);

D'Antonio: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1601);

Racchetti e Rognoni: Norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo in cattedre di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (1932);

Senatori Spigaroli e Codignola: Norme integrative all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2062);

Alessi: Immissione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria dei candidati che nei relativi esami di concorso a cattedra banditi nell'ultimo quinquennio abbiano superato le prove con la media di almeno 6/10 (2172);

Menicacci: Norme relative ai concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria (2351);

Giomo e Bonea: Immissione nei ruoli della scuola media delle insegnanti stabili di applicazioni tecniche femminili (2386);

Giomo ed altri: Immissione nel ruolo del personale docente della scuola media secondaria degli insegnanti che nei relativi esami di concorsi a cattedra banditi a partire dal 1° gennaio 1966 abbiano superato ciascuna prova con la votazione di almeno sei decimi (2716).

La Commissione prosegue la discussione generale.

Il deputato Tedeschi afferma che, a suo giudizio, la discussione generale in atto registra un regresso rispetto al dibattito che si svolse in seno al comitato ristretto incaricato della redazione dell'attuale testo, il cui contenuto, inoltre, è al momento attuale meno qualificante di quello di precedenti stesure, soprattutto per gli interventi contraddittori del Governo, al riguardo succedutisi, che dimostrano la mancanza di una linea politica coerente. Purtroppo il fine del provvedimento in esame sembra non essere più quello di eliminare l'esame di abilitazione ormai superato, bensì di mascherare una sanatoria di situazioni che si trascinano da tempo. Si dichiara contrario a corsi abilitanti trimestrali che ven-

gano tenuti un solo giorno alla settimana e che siano differenziati al loro interno in relazione alle diverse categorie di insegnanti. A suo giudizio i corsi dovranno essere generali ed aperti a tutti. Dopo essersi dichiarato contrario alla riserva di posti di cui all'articolo 4, afferma conclusivamente di essere favorevole all'approvazione del provvedimento con le opportune modifiche che si riserva di illustrare in sede di discussione degli articoli.

Il deputato Buzzi rileva che la funzione dei corsi abilitanti è soprattutto quella di collaudare la preparazione professionale degli insegnanti in relazione alla loro funzione specifica, realizzando un contatto personale tra coloro che frequenteranno i corsi e coloro che tali corsi svolgeranno. Inoltre, è da considerare che il provvedimento in esame avrà un necessario sviluppo in provvedimenti successivi tra i quali va ricordato il disegno di legge sullo stato giuridico del personale della scuola. Si sofferma quindi sulla gestione dei corsi da parte di comitati regionali coordinati da un comitato nazionale; sulla necessità che i dirigenti e gli animatori dei corsi siano consci della loro particolare funzione; sulla esigenza di equità di trattamento per tutte le categorie di insegnanti. Dopo aver toccato il tema della non licenziabilità, degli insegnanti degli istituti professionali e della immissione nelle graduatorie permanenti degli insegnanti della scuola elementare, conclude ribadendo l'urgenza del provvedimento.

Il deputato Canestri, premesso che il discorso sul provvedimento in esame è complicato dalle connessioni esistenti con altri provvedimenti quali il progetto di riforma universitaria ed il disegno di legge sullo stato giuridico, ribadisce che la richiesta avanzata dal suo gruppo di conoscere i termini dell'accordo intervenuto tra Governo e sindacati aveva la funzione di accelerare la discussione del provvedimento attraverso un chiarimento delle posizioni del Governo e della maggioranza. Osserva che è necessario compiere una duplice operazione: da un lato risolvere gli aspetti di sanatoria che il provvedimento implica nei confronti delle situazioni passate e dall'altro definire chiaramente i meccanismi che dovranno operare per il futuro in relazione alle scelte fondamentali in materia scolastica. Ribadisce la necessità che i corsi abilitanti debbano essere svolti in modo serio: si dichiara perciò contrario a corsi trimestrali da svolgersi in un solo giorno della settimana e favorevole a corsi, intesi come verifica di tutte le implicazioni che comporta un concreto rapporto scolastico, di durata annuale, con un massimo

di autogestione interna, aperti a tutti, articolati a livello di enti locali e con gli opportuni controlli da parte dei sindacati. Conclusivamente si dichiara contrario all'aliquota di posti riservati per i giovani laureati ed afferma che l'assegnazione di un punteggio al termine dei corsi può essere tollerata soltanto come misura transitoria.

Il deputato Rausa, dopo aver toccato il problema degli insegnanti con titolo aspecifico, afferma che i corsi abilitanti dovranno per il futuro tramutarsi in corsi di aggiornamento per tutti gli insegnanti. Ribadita la necessità di definire le tabelle per gli istituti professionali, sostiene che la base di una cultura professionale polivalente deve essere data dalla scuola, sia pure come punto di partenza per successivi approfondimenti specifici. A suo giudizio il punto maggiormente qualificante del provvedimento, per quanto concerne l'organizzazione dei corsi, è costituito dal loro svolgimento in seminari e gruppi di studio, come esperienza viva che si inserisce in una realtà dove coesistono tanto l'aspetto culturale quanto l'aspetto pedagogico. Conclude riservandosi di definire gli aspetti più specifici dell'argomento in sede di discussione degli articoli.

Il relatore Dall'Armellina, replicando agli intervenuti nella discussione, osserva che quest'ultima ha dimostrato che, salvo differenze di specie, il provvedimento incontra notevoli consensi nella sua sostanza. Dopo aver ricordato i punti di convergenza e quelli, per la verità non numerosi, sui quali le opinioni sono in contrasto, afferma che l'introduzione dei corsi abilitanti costituisce una innovazione notevole in quanto si viene ad eliminare un metodo di abilitazione selettivo e ormai superato. Conclude la propria replica riservandosi di illustrare in sede di discussione degli articoli alcuni punti specifici.

Il Sottosegretario Rosati, preso atto che dalla discussione sono state confermate le motivazioni che giustificano il provvedimento in esame, ribadisce l'esistenza di una precisa linea politica del Governo di cui sono espressione i contributi dati dai suoi rappresentanti alla stesura del testo unificato. Il permanere di alcune divergenze, peraltro non decisive, è inevitabile perché mentre è facile la mera soppressione di un meccanismo ormai superato, come è nella specie l'esame di abilitazione, è evidentemente più laboriosa la sostituzione ad esso di un nuovo meccanismo che allo stesso tempo contemperi esigenze di ordine pratico ed esigenze di principio. Conclusivamente dichiara che il Governo è favore-

vole all'approvazione del testo in discussione, sia pure con talune modifiche che potranno essere approfondite in sede di discussione degli articoli.

Il Presidente Moro Dino rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1971, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente BARONI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Scarlato.

Proposta di legge:

Senatore Chiariello: Estensione all'isola di Ischia della legge 20 giugno 1966, n. 599, sulla limitazione della circolazione stradale nelle piccole isole (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2645).

La Commissione prosegue la discussione della proposta di legge.

In assenza del relatore, il Presidente Baroni replica agli intervenuti nel dibattito, rilevando la sostanziale convergenza riscontrata sul progetto di legge, che invita quindi la Commissione ad approvare.

Il Sottosegretario Scarlato, che si dichiara contrario a generalizzare le limitazioni della circolazione stradale stabilito dalla legge numero 599 del 1966, si esprime favorevolmente sulla proposta di legge.

La proposta di legge, che consta di articolo unico, è quindi votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvata.

Proposta di legge:

Senatore Zannier ed altri: Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali, ed alla legge 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2736).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge.

Il relatore Degan integra la relazione svolta in una precedente seduta illustrando il nuovo testo della proposta di legge predisposto da un gruppo di lavoro appositamente costituitosi.

Il deputato Tani critica il carattere settoriale del progetto di legge, che lascia inalterate le procedure attualmente previste per la esecuzione di opere pubbliche da parte degli enti locali.

Dopo aver sottolineato la probabile scarsa applicazione che il provvedimento potrà avere dati gli scarsi mezzi finanziari disponibili e la mancata previsione di un maggior intervento delle Regioni nella esecuzione delle opere pubbliche, preannuncia la astensione della sua parte politica dalla votazione sulla proposta di legge.

Il relatore Degan replica al deputato Tani sottolineando le ragioni che hanno indotto a non procedere in questa occasione a modificazioni del provvedimento nel senso da lui indicato.

Il Sottosegretario Scarlato si dichiara favorevole all'approvazione della proposta di legge.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 con l'aggiunta, alla fine del secondo comma, delle parole « se ritenute urgenti e necessarie » secondo la proposta formulata dal relatore.

L'articolo 2 viene approvato nel seguente nuovo testo proposto dal relatore:

« Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è sostituito dal seguente:

« In ciascun progetto, redatto in base alle vigenti norme di legge, sarà computata una somma ammessa a contributo per rilievi geognostici da determinarsi in relazione alle specifiche esigenze, nonché per competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità lavori e collaudi da determinarsi in base alle vigenti tariffe professionali sull'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultanti dal progetto approvato. Nel caso di progettazione di attrezzature ed arredamenti l'ammontare di tali opere si somma a quello dei lavori ».

Le disposizioni anzidette si applicano anche alle opere da realizzare con i benefici previsti dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090.

Il quarto comma dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è soppresso.

Il quinto comma dell'articolo 16 della predetta legge è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui gli Enti interessati facciano ricorso, per la realizzazione delle opere

contemplate dalla presente legge, alle prestazioni di tecnici liberi professionisti, per la liquidazione delle relative competenze si applicano le vigenti tariffe professionali per gli ingegneri ed architetti, per i geometri e periti ».

Su proposta del relatore, la Commissione delibera di sopprimere l'articolo 3.

La proposta di legge viene quindi votata a scrutinio segreto ed approvata con il nuovo titolo: « Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1971, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente BARONI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Scarlato.

Proposte di legge:

Brizioli: Provvedimenti per il consolidamento del Colle tuderte e per la tutela del carattere artistico e storico della città di Todi (1582);

Maschiella ed altri: Provvedimenti per il risanamento e consolidamento del Colle di Todi e per la salvaguardia del carattere artistico e storico della città di Todi (2323);

Menicacci: Provvedimenti per la tutela e salvaguardia del carattere artistico, monumentale e storico della città di Todi e per il risanamento ed il consolidamento del Colle tuderte (2709);

Spitella: Provvedimenti per il consolidamento e il risanamento del colle su cui è ubicata la città di Todi e per la tutela del carattere artistico e storico della medesima città (2817).

Su proposta del Relatore Pisoni alla quale si dichiara favorevole il Governo, la Commissione delibera alla unanimità di richiedere che le proposte di legge le siano assegnate in sede legislativa.

Proposta di legge:

Degan e Gioia: Ulteriore autorizzazione di spesa per il consolidamento, la ricostruzione, il restauro e la manutenzione di opere nella Basilica di San Marco in Venezia e nel Duomo e Chiostro di Monreale (2897).

Il relatore Giglia, dopo aver brevemente illustrato le finalità della proposta di legge, propone che la Commissione richieda che la proposta di legge le venga assegnata in sede legislativa.

Dopo l'intervento del deputato Vianello, e del rappresentante del Governo che dichiara

rano di concordare su tale richiesta, la Commissione delibera alla unanimità nel senso proposto dal relatore.

Disegno e proposte di legge:

Provvedimenti per la valorizzazione della montagna (1675);

Bianco ed altri: Norme per lo sviluppo economico e sociale delle zone montane (944);

Longo Luigi ed altri: Norme per lo sviluppo democratico dell'economia montana (1176);
(*Parere alla XI Commissione*).

Il deputato Busetto sottolinea l'esigenza che la Commissione esprima rapidamente il proprio parere sul disegno e sulla proposta di legge.

Dopo l'intervento del Presidente Baroni che dichiara di concordare con quanto rilevato dal deputato Busetto, del relatore Pisoni, che sottolinea l'importanza del problema che forma oggetto da tre progetti di legge, ritenendo tuttavia non inopportuno un rinvio della discussione ai fini di un maggior approfondimento del problema stesso, del deputato Busetto, che propone che sia subito iniziato l'esame dei tre progetti di legge, procedendo eventualmente alla formazione di un comitato ristretto, del deputato Pica, che si dichiara favorevole ad un rinvio della discussione per esaminare in modo più approfondito la questione, su proposta del Presidente Baroni la Commissione delibera di iniziare subito l'esame del disegno e delle proposte di legge.

Il relatore Pisoni riferisce sui tre progetti di legge ed in particolare sul testo unificato di essi trasmesso dalla XI Commissione, rilevandone le convergenze con lo schema di disegno di legge predisposto dall'UNCHEM.

Illustra poi in particolare gli articoli del testo unificato che più direttamente afferiscono la competenza della Commissione lavori pubblici, formula alcuni rilievi critici circa la specificazione delle competenze in materia dello Stato e delle regioni, sulle locuzioni usate circa la pianificazione al livello comprensoriale e sugli strumenti di pianificazione oltre che sulle competenze attribuite in proposito nel testo unificato e si sofferma in particolare sull'articolo 7 di tale testo e sulle implicazioni urbanistiche di quanto da esso previsto, nel quadro della disciplina urbanistica generale.

Il deputato Bortot, dopo aver sottolineato il ritardo con il quale vengono emanate nuove disposizioni per la montagna, formula alcune valutazioni critiche sul testo unificato dei tre

progetti di legge, in particolare modo per quanto concerne le norme relative ai consorzi di bonifica, ai bacini imbriferi, alla programmazione degli interventi e delle localizzazioni, alla esiguità degli stanziamenti previsti e alla utilizzazione delle acque.

Conclude prospettando la opportunità di varare un provvedimento di carattere transitorio, in attesa del trasferimento delle competenze in materia dallo Stato alle regioni.

La Commissione delibera quindi di procedere alla costituzione di un comitato ristretto per l'esame dei tre progetti di legge.

Il Presidente comunica che il Comitato ristretto, sarà formato oltre che da lui stesso e dal relatore, dai deputati Achilli, Amodei, Bortot, Busetto, Calvetti, Casola, Carra, Guarra, Pica, Quilleri e Sargentini.

Rinvia quindi ad altra seduta l'esame del disegno e delle proposte di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1971, ORE 10. — *Presidenza del Presidente TRUZZI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Venturi.

Disegno e proposte di legge:

Provvedimenti per la valorizzazione della montagna (1675);

Bianco ed altri: Norme per lo sviluppo economico e sociale delle zone montane (Urgenza) (944);

Longo Luigi ed altri: Norme per lo sviluppo democratico dell'economia montana (1176).

Il Presidente ricorda che sui provvedimenti all'ordine del giorno la Commissione ha tenuto due riunioni plenarie il 12 novembre e il 3 dicembre 1969, procedendo poi alla nomina di un Comitato ristretto che, dopo dodici sedute, ha preparato un nuovo testo unificato che è oggi in discussione. Il Comitato ristretto era composto dai seguenti deputati: Averardi, Bignardi, Ceruti, Ciaffi, Della Briotta, Granzotto Giorgio, Lizzero, Masciadri, Mengozzi, Montanti, Prearo, Scutari, Sponziello, Terraroli e Truzzi.

Il corelatore Della Briotta precisa che il nuovo testo in discussione è stato elaborato dal Comitato ristretto tenendo conto non sol-

tanto dei tre progetti di legge sulla montagna presentati alla Camera ma anche di un provvedimento presentato al Senato, a prima firma del senatore Mazzoli. Su alcuni punti del nuovo testo unificato si è registrata la convergenza di tutte le parti politiche, mentre su altri permangono dissensi che non dovrebbero però impedire una rapida conclusione dello *iter* legislativo. È auspicabile che una nuova legge sulla montagna venga varata dal Parlamento prima della prossima estate. Il problema è ormai maturo per essere risolto, dopo anni di studio e di dibattiti svoltisi in sede parlamentare, in numerosi convegni e al congresso nazionale dell'UNCHEM, nel corso dei quali è stata sottolineata la necessità di dare alla montagna una legge ispirata ad una visione globale di tutti gli aspetti della questione, rinunciando a quella impostazione di rivendicazioni settoriali caratteristiche della politica del passato.

Passa quindi ad illustrare il contenuto e le finalità dei tre provvedimenti iscritti all'ordine del giorno. Il disegno di legge del Governo mira sostanzialmente a rifinanziare la legge n. 991 del 1952, con qualche modifica del tutto marginale. Tale iniziativa non è accettabile proprio perché si ricollega ad una legge di venti anni fa che non ha dato sempre buoni risultati, sia per la dispersione degli interventi ed il mancato controllo dei loro risultati, sia per la mancata partecipazione delle popolazioni montane alle decisioni e alle scelte politiche e amministrative concernenti le loro zone. Anche la proposta di legge Longo ed altri non è accettabile in quanto improntata a schematismi illuministici ed astratti, pur ponendo il problema della creazione di strumenti decentrati con ampi poteri. Infine la proposta Bianco ed altri, pur evidenziando il ruolo delle comunità montane, non offre soluzioni del tutto soddisfacenti. A tutte queste carenze il Comitato ristretto ha cercato di porre rimedio nella stesura del nuovo testo unificato, in cui tra l'altro si prevede la regionalizzazione della spesa e la creazione obbligatoria delle comunità montane, le quali diventeranno destinatarie degli interventi sulla base di piani di sviluppo pluriennali e di piani annuali di intervento. Dopo aver accennato ai problemi della definizione del territorio montano, dei comprensori di bonifica, dei poteri degli enti locali territoriali, delle regioni, e dei consorzi di bonifica, rileva che la legge che si sta per fare ha il carattere di legge-quadro, incentrata sulle comunità montane come perno di un nuovo assetto istituzionale della montagna. Non si è seguita per-

tanto la strada di dare totale fiducia al singolo comune montano, il quale non è idoneo a risolvere in modo organico tutti i problemi perché non ha gli strumenti, malgrado il suo ricchissimo retroterra culturale, sociale e storico che va salvaguardato. I problemi della montagna inoltre non possono essere risolti con interventi settoriali dedicati alla sola agricoltura, ma in un quadro globale che tenga conto di tutte le esigenze ivi comprese quelle agricole. I consorzi di bonifica vanno mantenuti, anche se i maggiori poteri spetteranno alle comunità montane, chiamate tra l'altro a dire una parola decisiva su una nuova politica del territorio. Avviandosi alla conclusione sottolinea l'esiguità dei mezzi finanziari messi a disposizione della montagna nei prossimi tre anni, ma ritiene che l'importanza della legge che si sta per fare non risieda tanto nella quantità di miliardi di cui potrà disporre quanto nelle prospettive che apre modificando l'assetto istituzionale della montagna nella nuova realtà regionale. Nella nuova legge infine si dovrà tener conto delle esigenze della montagna meridionale che non coincidono sempre con quelle dell'arco alpino.

Il deputato Mengozzi, prospettata l'opportunità di chiedere al Presidente della Camera il trasferimento in sede legislativa dei provvedimenti in esame, sottolinea la necessità di coordinare il nuovo testo con gli statuti regionali e di fissare in esso criteri obiettivi per la ripartizione regionale delle spese destinate alla montagna al fine di non lasciare in materia completa discrezionalità alla pubblica amministrazione. Anche il funzionamento del piano di sviluppo dovrà essere inquadrato nei rapporti fra comunità, regioni e Stato. Le regioni firmeranno tra l'altro criteri di massima per l'utilizzazione di incentivi per opere industriali, turistiche, agricole, ecc., evitando che i fondi vengano sperperati in iniziative inutili. Sottolinea infine l'opportunità che i fondi siano amministrati in forma decentrata.

Il deputato Lizzero riconosce che il lavoro del Comitato ristretto è stato positivo anche se alcuni punti del nuovo testo unificato non rispondono alle reali esigenze della montagna. È però deplorabile che si sia perso tanto tempo nelle discussioni; di tali ritardi portano la completa responsabilità il Governo e la maggioranza, che pur sono consapevoli che la montagna è rimasta per due anni priva di finanziamenti, ciò che ha aggravato l'esodo delle popolazioni e il dissesto idrogeologico. Ritiene giusta l'esigenza che la nuova legge sia coordinata con gli statuti regionali, in

modo da non invadere la sfera legislativa delle regioni stesse. Alle comunità montane vanno attribuiti precisi poteri nel campo della programmazione economica e territoriale, restringendo la sfera di attività dei consorzi BIM. Senza diminuire tali poteri, le regioni potranno però intervenire per fissare criteri generali di programmazione e ripartizione delle spese. Propone infine che alla montagna siano destinati nei prossimi tre anni 116 miliardi per ogni esercizio finanziario.

Il deputato Ciaffi ritiene che il testo del Comitato ristretto sia il migliore che potesse essere fatto nella situazione attuale. Se si volesse fare di più, si correrebbe il rischio di entrare in contrasto con altri provvedimenti, in corso di definizione, che vanno dal campo della programmazione economica a quello del riassetto regionale. Le accuse mosse alla maggioranza di gravi ritardi nel risolvere i problemi della montagna non hanno fondamento in quanto solo oggi che esistono le regioni si possono affrontare i problemi stessi con una visione globale che tiene conto soprattutto dell'aspetto istituzionale. Il testo del Comitato ristretto nei suoi punti nodali fa salve le prerogative delle regioni, sia per quanto riguarda la cosiddetta zonizzazione (di competenza esclusiva dell'ente regione) sia per quanto riguarda le comunità montane (i cui statuti vanno approvati dai consigli regionali). Dopo aver espresso la sua concezione sui comprensori, come dimensioni ottimali entro le quali siano risolvibili tutte le esigenze delle popolazioni residenti, e sulla gestione democratica dei comprensori stessi, sottolinea il ruolo importante che devono svolgere le comunità montane, per la creazione delle quali preferisce la soluzione « federativa » (con rappresentanza fissa di tutti i comuni) piuttosto che quella assembleare, la quale ultima provocherebbe uno schiacciamento dei comuni minori rispetto a quelli maggiori. Concludendo, ritiene saggio fissare fino al 1974 l'operatività finanziaria della nuova legge per la montagna, in quanto a quella data, quando saranno compiutamente risolti i problemi della programmazione nazionale e dell'assetto regionale, potranno essere anche apportati in modo organico i correttivi necessari per far fronte alle nuove esigenze che l'esperienza avrà indicato.

Il Presidente rinvia a domani il seguito del dibattito.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1971, ORE 9,35. — *Presidenza del Presidente SERVADEI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Amadei Giuseppe.

Proposte di legge:

Raffaelli ed altri: Disciplina del commercio a posto fisso (528);

Grassi Bertazzi: Sospensione temporanea del rilascio delle licenze di commercio (924);

Origlia ed altri: Attuazione del programma di sviluppo economico nazionale per la parte relativa alla disciplina del commercio a posto fisso (1118);

Baldani Guerra ed altri: Istituzione dell'albo dei commercianti, sospensione del rilascio delle licenze di commercio e nuove norme per i comuni (1125);

Scotti ed altri: Disciplina del commercio (1237);

Monti ed altri: Modificazioni all'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio di vendita al pubblico (1339).

All'inizio della seduta il Presidente dà lettura del motivato parere contrario espresso dalla Commissione bilancio in data 24 febbraio 1971 sul capo II del testo unificato; dà lettura altresì d'una lettera pervenutagli dal Presidente della Commissione bilancio in data 12 marzo con cui si richiede alla Commissione industria che il suddetto capo II, una volta definito e approvato, sia nuovamente trasmesso alla Commissione bilancio perché questa possa dare una ulteriore valutazione della normativa ivi contenuta. Dopo aver richiamato i termini regolamentari della questione, esprime il convincimento che tale normativa, una volta approvata dalla Commissione in sede legislativa, non possa più formare oggetto di deliberazione da parte di un'altra Commissione e riferisce di aver espresso verbalmente al Presidente della V Commissione tale posizione insieme con l'invito al relatore del parere a partecipare ai lavori della Commissione industria per rappresentarvi il punto di vista della Commissione bilancio.

Si dichiarano pienamente d'accordo con le considerazioni e la proposta del Presidente i deputati Olmini, Baldani Guerra, Scianatico, e il relatore Helfer. Il deputato Servello raccomanda che, una volta definito nei suoi termini regolamentari il valore del suddetto parere, sia comunque perseguita una fruttuosa collaborazione con la Commissione bilancio.

Il Presidente, dopo aver ricordato che nella seduta del 24 febbraio la Commissione aveva deliberato di demandare al Comitato ristretto l'esame di un emendamento del Governo all'articolo 11 del testo unificato, invita il relatore a riferire sui lavori del Comitato ristretto.

Il relatore Helfer, sottolineata l'importanza centrale dell'articolo 11 nell'economia di tutto il provvedimento e ricordato come l'uscita dal Governo del Sottosegretario Mammi e l'assunzione da parte del Sottosegretario Amadei Giuseppe della delega per i problemi del commercio abbiano comportato un obiettivo ritardo nella definizione di un nuovo emendamento concordato in sede di Comitato ristretto, chiede che la discussione sia rinviata alla seduta di domani mattina. Dopo un breve intervento del deputato Servello, la Commissione delibera di accogliere la proposta del relatore per consentire al Comitato ristretto di portare a termine nel pomeriggio i suoi lavori.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1971, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente* BIAGGI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, Sinesio, e per il lavoro e la previdenza sociale, Rampa.

Proposta di legge:

Ianniello: Modifica all'articolo 15 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, per quanto concerne la liquidazione dei conti individuali del fondo di previdenza dei collocatori comunali inquadrati nel ruolo organico (1177).

La onorevole Ines Boffardi riferisce brevemente sul provvedimento, di cui sottolinea il carattere di atto di giustizia nei riguardi della categoria interessata, il quale ne consiglia l'approvazione.

Il deputato Caponi, osservato che si continua nella prassi delle « leggine » senza affrontare organicamente le questioni generali e premesso di non aver nulla contro la categoria dei collocatori, coglie l'occasione per richiamare l'attenzione sulla necessità di assicurare un corretto funzionamento degli uffici di collocamento, specialmente per quanto riguarda il collocamento in agricoltura. Quanto al merito del provvedimento, anche in relazione al fatto che le organizzazioni

sindacali hanno espresso talune perplessità, riterrebbe opportuno un breve rinvio per approfondire alcuni aspetti.

Il deputato Ianniello condivide l'opinione che occorre eliminare col tempo la pratica delle « leggine »: ciò non toglie, però, che sempre si presenterà la necessità di correggere sviste od omissioni del legislatore. E questo è il caso del provvedimento in esame che, in sostanza, mira a restituire ai collocatori somme che loro appartengono, trattando le quali lo Stato compie una sorta di illecito arricchimento. Del resto, analoghe norme sono già state applicate per altre categorie di lavoratori. Le organizzazioni di categoria, da lui interpellate, hanno espresso il loro consenso, ribadito ancora qualche giorno addietro in occasione del congresso dei collocatori. Pertanto insiste affinché il provvedimento sia votato nella seduta odierna.

Il deputato Nucci conviene sul rilievo del deputato Caponi circa le « leggine » ma mette in guardia contro l'astrattezza dell'idea che si possa legiferare in modo onnicomprensivo. È d'accordo anche sulla esigenza della riforma del collocamento e in particolare del collocamento in agricoltura, che oggi non funziona in modo soddisfacente. Per altro, ricorda che, quando si discutesse il provvedimento sul collocamento in agricoltura, ebbe occasione di rilevare come non gli sembrasse opportuno regolare la materia con lo strumento del decreto-legge, dovendosi procedere non affrettatamente ma con la dovuta ponderazione. I fatti gli sembra stiano dando ragione alla sua tesi. Circa il merito del provvedimento, rileva che esso risponde a una precisa esigenza di riordinamento definitivo del trattamento di quiescenza della categoria e ne sollecita l'approvazione.

Anche il deputato Pisicchio sollecita l'approvazione della proposta di legge nella seduta odierna.

Il deputato Gramegna osserva, circa le considerazioni del deputato Nucci sul funzionamento del collocamento in agricoltura, che le manchevolezze riscontrate dipendono anche dal fatto che i collocatori comunali non hanno mutato la loro vecchia mentalità autoritaria, per adeguarsi alla nuova realtà della partecipazione effettiva dei lavoratori al collocamento. Chiede che il Ministero, per assicurare la funzionalità del servizio, operi, se del caso, gli opportuni spostamenti di personale. Concorda, infine, con il suggerimento di un breve rinvio, anche al fine di consultare i sindacati.

La onorevole Ines Boffardi, relatore, fa presente come le rappresentanze sindacali

della categoria insistano per la rapida approvazione della proposta di legge, che, a prescindere dai problemi concernenti il funzionamento degli uffici di collocamento, ha soltanto — torna a ripeterlo — uno scopo di giustizia. Insiste, dunque, perché sia votata nella seduta odierna.

Il sottosegretario Rampa dichiara che obiettivo del Governo è una legislazione organica in materia previdenziale, ma non si nasconde che si potranno sempre presentare esigenze di interventi particolari, ove non si vogliano ignorare interessi reali meritevoli di considerazione. Nel caso in esame, si tratta non già di assicurare privilegi, ma solo di estendere a questa categoria una disciplina generale. Pertanto, è favorevole all'approvazione della proposta di legge. Circa i rilievi sul funzionamento del collocamento, esclude che la categoria dei collocatori sia caratterizzata da mentalità autoritaria e arretrata. Il problema della riforma di tale servizio è aperto, e il Ministero del lavoro lo sta impostando secondo criteri di decentramento. In ordine al collocamento in agricoltura, il Governo sta concludendo un'indagine e potrà riferire quanto prima. Invita comunque a non mescolare tali grandi questioni con quella più limitata da cui trae origine la proposta di legge in discussione.

Il deputato Pochetti rileva come sia giusto considerare nella loro globalità tutti gli aspetti del collocamento, e quindi anche quelli del personale, ai quali la proposta di legge fa riferimento. I deputati della democrazia cristiana non hanno dimostrato in occasione di altri provvedimenti la stessa sensibilità che hanno dimostrato per i collocatori: sorge quindi il dubbio che alla proposta di legge non siano estranee finalità clientelari. In ogni caso il principio stabilito in questo provvedimento dovrà essere applicato anche alla generalità dei lavoratori assicurati presso l'INPS. Poiché si tratta di un principio di equità, il gruppo comunista voterà a favore della proposta di legge.

Il deputato Pazzaglia dichiara che voterà a favore della proposta di legge, pur con perplessità circa la precisione della sua stesura.

Il deputato Pucci di Barsento dichiara che darà voto favorevole, associandosi alle considerazioni sui problemi generali del collocamento. Anche il deputato Zaffanella dichiara il suo voto favorevole.

La Commissione approva quindi un emendamento che sostituisce, all'ultimo comma dell'articolo unico, la dizione « sono esenti da ogni imposta » con l'altra « continuano ad

essere esenti da ogni imposta » e successivamente vota a scrutinio segreto l'articolo unico così modificato approvandolo.

Proposta di legge:

Scalia ed altri: Indennità di rischio per il personale sanitario ausiliario dipendente dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (539).

Il relatore Nucci si dichiara di massima d'accordo con le proposte di modifica presentate dal Governo nella seduta dell'11 marzo. Propone invece, quanto alla decorrenza, che le disposizioni abbiano effetto dal 1° luglio 1970.

Il deputato Pazzaglia dà atto al Governo che con il nuovo testo dell'articolo 1 si è più adeguatamente precisato l'ambito dei destinatari. Propone però che tra costoro sia incluso anche il personale di laboratorio.

Il deputato Pochetti, rilevato come dagli emendamenti del Governo la proposta di legge venga profondamente trasformata, sottolinea che neppure il nuovo testo raggiunge quel fine di perequazione che pure si dichiara di voler perseguire. Inoltre il provvedimento si pone in contrasto con il principio secondo cui il rischio non va monetizzato, ma va eliminato. I deputati comunisti non potranno quindi votare a favore del provvedimento, se esso non sarà modificato alla stregua degli emendamenti che presenteranno.

Il sottosegretario Rampa dichiara di accettare la proposta Pazzaglia di inserire tra il personale cui spetta l'indennità anche quello di laboratorio. Respinge i rilievi del deputato Pochetti sottolineando anche come l'approvazione del provvedimento sia insistentemente sollecitata dagli interessati.

Il relatore Nucci è d'accordo, pur con qualche perplessità, con l'emendamento Pazzaglia.

Il deputato Pucci di Barsento dichiara che voterà a favore della proposta di legge nel testo proposto dal Governo, salvo che per la decorrenza, in merito alla quale concorda con la proposta del relatore.

Il sottosegretario Sinesio, a nome del Tesoro, dichiara di rimettersi per il merito del provvedimento alla Commissione. Non può invece accettare alcuna modifica in ordine alla decorrenza.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli che approva, con le modifiche proposte dal Governo. Approva altresì l'emendamento Pazzaglia all'articolo 1 e respinge gli emendamenti Pochetti. Respinge altresì lo

emendamento relativo alla decorrenza ritirato dal relatore Nucci e fatto proprio dal deputato Pazzaglia.

Il deputato Pochetti dichiara che dopo la reiezione dei suoi emendamenti il gruppo comunista si asterrà.

La Commissione vota e approva successivamente a scrutinio segreto la proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1971, ORE 11,55. — *Presidenza del Presidente* BIAGGI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Rampa.

Disegno e proposta di legge:

Delega al Governo ad emanare norme per la sicurezza e l'igiene del lavoro (2169);

Zanibelli ed altri: Delega al Governo ad emanare norme giuridiche in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro (2543).

Continuandosi nella discussione il deputato Zanibelli osserva che la proposta di legge di cui è primo firmatario è intesa, al pari del disegno di legge governativo, all'unico fine di garantire la realizzazione di un efficace sistema di igiene e sicurezza del lavoro. Non si formalizza ad insistere che la discussione avvenga sul testo della sua proposta di legge, che pure è più ampia, convinto che tra i due provvedimenti esistono profonde affinità e che ciò che deve preoccupare è l'obiettivo di una migliore tutela dei lavoratori piuttosto che il punto di partenza. Non raccoglie quindi polemiche circa lacune che la proposta di legge presenterebbe: in realtà, lacune contiene anche il testo governativo, ma il problema non si può risolvere con inutili giuochi polemici, bensì esige che si rovesci il rapporto oggi esistente tra spese per l'assistenza ai lavoratori infortunati e spese per la prevenzione degli infortuni. Ciò non nel senso che occorra diminuire le spese per l'assistenza, ma nel senso che occorra aumentare quelle per la prevenzione. In questa prospettiva si colloca la sua proposta di legge che, da un lato, tende a rivedere la normativa vigente e, dall'altro, intende modificare anche le strutture degli enti operanti nel settore. Rilevata la necessità che, nell'ambito delle disposizioni costituzionali relative alla delega legislativa, si elaborino strumenti sufficientemente elastici tali da adeguare gli interventi all'evolversi delle situazioni della

tecnologia, osserva che il provvedimento governativo non è sufficiente per ciò che concerne gli organismi destinati ad operare nell'ambito della prevenzione. Di questo problema si occupa, invece, la proposta di legge, la quale è intesa non già a concentrare tutto nell'ENPI per lasciarlo così come è, ma è intesa a dar vita a nuove strutture antinfortunistiche alle quali affidare compiti, poteri e finanziamenti diversi dagli attuali, dimostratisi inadeguati. La nuova organizzazione dovrà poter entrare nelle aziende di sua iniziativa e dovrà poter contare su finanziamenti certi ricavati con il sistema contributivo. Quanto ai rapporti tra questo nuovo ente e gli ispettorati del lavoro ritiene che, al di fuori di una dannosa concorrenza, vi sia spazio, secondo un corretto principio di specializzazione degli interventi, per l'attività di entrambi. Ricordato come la proposta di legge prenda le mosse da una relazione del CNEL, si dichiara perplesso circa il trasferimento dei medici dell'ENPI alle unità sanitarie locali: queste, infatti, difficilmente potrebbero acquisire subito quella specializzazione che la materia antinfortunistica richiede. Conclude sottolineando come non basti riformare le norme senza approntare idonei strumenti di intervento. Per questo motivo ha presentato la sua proposta di legge, fuori da ogni intento di tutela di interessi corporativi, ma nell'interesse superiore della salute dei lavoratori.

Il deputato Pucci di Barsento sottolinea come il problema della prevenzione richieda oltre che modifiche legislative anche nuovi o rinnovati strumenti di intervento. In proposito esprime l'opinione che sia più opportuno anziché costituirne dei nuovi rinnovare gli organismi già esistenti.

Il deputato Rossinovich riconosce l'urgenza di provvedere sollecitamente alla soluzione del problema infortunistico, ma osserva che occorre prima chiarire talune grosse questioni preliminari. Nel testo del Governo, come del resto nella proposta di legge Zanibelli, non si tiene conto sostanzialmente delle considerazioni del CNEL. Il disegno di legge si limita ad estendere la disciplina del 1955 piuttosto che provvedere ad innovarla. Inoltre non tiene conto di ciò che è già sancito dallo statuto dei diritti dei lavoratori, dalla contrattazione collettiva e dalle convenzioni dell'OIL. Occorre altresì sciogliere il nodo dell'armonizzazione del servizio antinfortunistico con il servizio sanitario nazionale. In proposito sarebbe interessante conoscere i termini delle trattative tra Governo e sindacati. Prima di

entrare nel merito è necessario disporre di indicazioni esaurienti su questi punti da parte del Governo.

Il deputato Pisicchio esprime il suo apprezzamento per l'intervento del deputato Zani-belli e propone che si approfondiscano gli aspetti essenziali del problema in una discussione che preceda la nomina di un Comitato ristretto cui dovrebbe essere affidata la definizione delle questioni tecniche.

Il deputato Vincenzo Mancini si associa alla proposta di un Comitato ristretto sottolineando l'esigenza che la discussione preliminare possa svolgersi considerando tutte le implicazioni del problema. In particolare rileva la necessità di disporre di efficaci strumenti di intervento, ciò che potrà essere garantito non con ritocchi marginali dell'ENPI ma creando un organismo rinnovato in grado di assicurare la pratica applicazione delle norme antinfortunistiche.

Il sottosegretario Rampa dà atto alla Commissione della disponibilità dimostrata a sgomberare il terreno da discussioni che potrebbero recare ulteriori difficoltà alla soluzione di questo urgente e complesso problema. Riconosce la necessità di inquadrare il problema stesso in un più generale contesto, ma sottolinea l'opportunità che non si tralascino provvedimenti di urgenza, mentre si discutono i problemi di fondo. Rilevato che oltre che discutere dei nuovi compiti degli ispettorati bisogna affrontare anche il problema, urgente, della loro dotazione di nuovi poteri il cui esercizio consenta a tali uffici di adempiere efficacemente le proprie funzioni, conclude dichiarando la disponibilità del Ministero del lavoro ad affrontare con la Commissione tutti i termini dell'argomento, preannunciando fin d'ora che esso non rinuncerà in ogni caso a dettare le linee direttive in materia di tutela della salute dei lavoratori e al potere d'intervento degli ispettorati dei lavoratori.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1971, ORE 10. — *Presidenza del Presidente GRAZIOSI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità, La Penna.

Disegno di legge:

Modifica dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, relativa a provvidenze per l'assistenza psichiatrica (2985).

Il relatore Foschi riferisce sul provvedimento proponendo un breve rinvio per consentire la predisposizione di emendamenti che possano rendere concretamente utilizzabili le somme per l'assistenza psichiatrica previste dall'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431.

Dopo interventi del deputato Venturoli e del sottosegretario La Penna i quali concordano con la proposta del relatore, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge.

Disegno di legge:

Modifiche alle norme sui sussidi ai lebbrosi e familiari a carico (3106).

Dopo relazione favorevole del deputato Cucchi ed interventi dei deputati Barberi, Morelli, De Maria, La Bella nonché del sottosegretario La Penna che si dichiara favorevole ad un emendamento De Maria, Barberi, Morelli per un aumento, a decorrere dal 1° gennaio 1971, del sussidio giornaliero a favore dei lebbrosi ricoverati, di quelli assistiti a domicilio e dei loro familiari, la Commissione approva in via di principio il predetto emendamento all'articolo 1 con conseguente modifica dell'onere previsto dall'articolo 3.

Il Presidente Graziosi rinvia, quindi, ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge per consentire alla Commissione bilancio di valutarne le conseguenze finanziarie.

Disegno di legge:

Conservazione ai residui delle somme stanziato nel bilancio del Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (2984).

Dopo relazione favorevole del deputato Foschi, intervengono i deputati Venturoli, De Maria, Barberi, Ferruccio De Lorenzo e il sottosegretario La Penna, il quale propone un articolo aggiuntivo per consentire la concreta immediata utilizzazione delle somme per il fondo nazionale ospedaliero, stanziato nei bilanci del Ministero della sanità dal 1967 al 1971, sulla base dell'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, relativa alla riforma ospedaliera. Tale articolo prevede l'assegnazione alle regioni, con decreto del ministro della Sanità, delle somme del fondo nazionale

ospedaliero, delle quali il cinquanta per cento è assegnato alle regioni meridionali ed alle zone depresse del centro-nord e l'ulteriore cinquanta per cento è suddiviso tra tutte le regioni in relazione al numero degli abitanti e prevedendo altresì che le regioni, nell'utilizzare le somme loro assegnate destinino il 50 per cento all'acquisto e al rinnovo delle attrezzature tecnico-sanitarie dei servizi di pronto soccorso, emodialisi, radiologia ed analisi.

Dopo ulteriori interventi dei deputati La Bella, Urso, Venturoli, De Maria, Barberi, Ferruccio De Lorenzo, Cucchi, del relatore Foschi e del sottosegretario La Penna. La Commissione, su proposta del deputato Mascolo, delibera la costituzione di un Comitato ristretto per approfondire il problema e redigere un nuovo testo dell'articolo aggiuntivo che tenga conto delle osservazioni emerse nel corso della discussione.

Il Presidente Graziosi comunica di aver chiamato a far parte del Comitato ristretto, oltre al relatore Foschi, i deputati Cucchi, De Lorenzo Ferruccio, De Maria e Venturoli.

Il seguito della discussione del disegno di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

Proposta di legge:

Senatori Del Nero ed altri: Norme sui concorsi a posti di personale sanitario dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (2470).

Dopo relazione favorevole del deputato Sisto ed interventi del deputato Mascolo e del sottosegretario La Penna, la Commissione non essendo stati presentati emendamenti, vota direttamente a scrutinio segreto l'articolo unico della proposta di legge che risulta approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1971, ORE 12. — *Presidenza del Presidente GRAZIOSI*. — Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità, La Penna.

Proposta di legge:

Foschi: Provvedimenti a favore del personale sanitario rimpatriato dalla Libia (2842).

Il relatore Foschi riferisce favorevolmente sulla proposta di legge sottolineando l'estrema urgenza della sua approvazione e proponendo pertanto di richiederne alla Presidenza della Camera l'assegnazione in sede legislativa.

Dopo che il sottosegretario La Penna ha dichiarato, a nome del Governo, di essere favorevole all'ulteriore *iter* del provvedimento, la Commissione all'unanimità, delibera di richiederne alla Presidenza della Camera l'assegnazione alla propria competenza legislativa.

Al termine della seduta il deputato De Maria sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno della proposta di legge di sua iniziativa n. 1094 relativa ai sanitari dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi; il deputato Alboni chiede al Presidente che sia fissato un calendario di lavoro per portare a termine due iniziative di grande importanza già avviate dalla Commissione e cioè il dibattito sulla situazione dell'ONMI e le prospettive di sviluppo dell'assistenza all'infanzia e l'indagine conoscitiva sulle condizioni di salute dei lavoratori di particolari industrie.

Il Presidente Graziosi assicura i deputati De Maria ed Alboni.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,10.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE SPECIALE
per l'esame dei provvedimenti concernenti
la disciplina dei contratti di locazione
degli immobili urbani.

Giovedì 18 marzo, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

LA LOGGIA ed altri: Disciplina delle locazioni commerciali (1592);

RICCIO: Disciplina giuridica dell'avviamento commerciale e tutela delle locazioni di immobili adibiti ad impresa o ad attività commerciale, artigiana, turistica (1744);

MAMMI: Nuove disposizioni per la tutela giuridica dell'avviamento commerciale (1773);

— Relatore: La Loggia.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Giovedì 18 marzo, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

CANESTRARI ed altri: Estensione delle disposizioni contenute nelle leggi 8 novembre 1956, n. 1326; 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie provenienti dai combattenti della guerra di liberazione ed arruolati nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (837) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V Commissione*);

CANESTRARI e GIRARDIN: Modifica all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, concernente la ricostruzione di carriera degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato (1466) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V Commissione*);

NAPOLI e MEZZA MARIA VITTORIA: Estensione dei benefici di ricostruzione di carriera previsti dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ai capitani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato, provenienti dall'esercito, mantenuti in servizio di polizia ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 (2651) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V Commissione*);

DE MEO: Estensione delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1963, n. 225, e successive modificazioni agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza vincitori del concorso di cui al decreto ministeriale 9 agosto 1945, n. 1454 (2592) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V Commissione*);

MATTARELLI: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, contenente norme integrative sullo stato e l'avanzamento del personale dei corpi di polizia, iscritto nei ruoli separati e limitati nonché sul personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in talune particolari situazioni (2030) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V Commissione*).

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e partecipazioni statali)

Giovedì 18 marzo, ore 10,30.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Ministro delle partecipazioni statali.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione)

Giovedì 18 marzo, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, nonché su aspetti peculiari dello stato giuridico del personale non insegnante (2728) — Relatore: Badaloni Maria — (*Parere della I e della V Commissione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

FODERARO ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media dei professori « fuori ruolo » (19) — (*Parere della V Commissione*);

PITZALIS: Norme per l'immissione in ruolo del personale direttivo, insegnante ed insegnante tecnico-pratico negli istituti professionali di Stato (83) — (*Parere della V Commissione*);

CAVALIERE: Norme integrative alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 20 marzo 1968, n. 327, recanti norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (410);

BRONZUTO ed altri: « Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (660) — (*Parere della V Commissione*);

ROMANATO ed altri: Immissione in ruolo dei professori abilitati e istituzione dei corsi abilitanti (733) — (*Parere della I e della V Commissione*);

REALE GIUSEPPE e MEUCCI: Norme transitorie per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media;

ALESSI: Assunzione nei ruoli della scuola media dell'obbligo d'insegnanti in servizio nella scuola primaria e secondaria in particolari condizioni (971) — (*Parere della V Commissione*);

PISONI ed altri: Norme per abilitazione, concorso e immissione in ruolo dei docenti nella scuola media (1068) — (*Parere della V Commissione*);

RICCIO: Immissione in ruolo dei professori « fuori ruolo » (1096) — (*Parere della V Commissione*);

LAFORGIA ed altri: Immissione in ruolo del personale insegnante degli istituti professionali di Stato (1276) (*Parere della V Commissione*);

BRONZUTO ed altri: Norme integrative della legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1293) — (*Parere della V Commissione*);

GIORDANO ed altri: Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria (1380) — (*Parere della V Commissione*);

TANTALO ed altri: Immissione nei ruoli degli istituti professionali di Stato del personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, in possesso di particolari requisiti (1404) — (*Parere della V Commissione*);

AZIMONTI ed altri: Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, relativa all'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1415) — (*Parere della V Commissione*);

PAVONE ed altri: Immissione degli insegnanti nei ruoli della scuola media (1431) — (*Parere della V Commissione*);

MORO DINO ed altri: Nuove norme per la formazione e il reclutamento degli insegnanti nelle scuole secondarie (1453) — (*Parere della V Commissione*);

BRONZUTO ed altri: Norme integrative dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, recante norme per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (1600);

D'ANTONIO: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1601) — (*Parere della V Commissione*);

RACCHETTI e ROGNONI: Norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo in cattedre di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (1932) — (*Parere della V Commissione*);

Senatori SPIGAROLI e CODIGNOLA: Norme integrative all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2062) — (*Parere della I Commissione*);

ALESSI: Immissione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria dei candidati che nei relativi esami di concorso a cattedra banditi nell'ultimo quinquennio abbiano superato le prove con la media di almeno 6/10 (2172);

MENICACCI: Norme relative ai concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria (2351) — (*Parere della V Commissione*);

GIOMO e BONEA: Immissione nei ruoli della scuola media delle insegnanti stabili di applicazioni tecniche femminili (2380) — (*Parere della V Commissione*);

GIOMO ed altri: Immissione nel ruolo del personale docente della scuola media secondaria degli insegnanti che nei relativi esami di concorsi a cattedra banditi a partire dal 1° gennaio 1966 abbiano superato ciascuna prova con la votazione di almeno sei decimi (2716) (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Dall'Armellina.

X COMMISSIONE PERMANENTE (Trasporti)

Giovedì 18 marzo, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

CATTANEI ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 1° marzo 1968, n. 173, concernente l'istituzione dell'ente autonomo del porto di Savona in sostituzione dell'ente portuale Savona Piemonte (2694) — Relatore: Merli.

IN SEDE REFERENTE.

Parre sul disegno di legge:

Misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico causato da gas di scarico provenienti dagli autoveicoli equipaggiati con motori ad accensione comandata (3127) — (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Palmiotti.

Parere sulle proposte di legge:

BOFFARDI INES: Obbligatorietà dell'iscrizione del gruppo sanguigno di appartenenza sulle patenti di guida e sui documenti di riconoscimento (2975) — (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Brizioli;

BRIZIOLI: Provvedimenti per la salvaguardia della salute umana dai danni causati dal

fumo di tabacco (2999) — (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Squicciarini;

CALDORO ed altri: Modificazioni e integrazioni alle vigenti disposizioni relative al risarcimento dei danni di guerra (2899) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Merli.

XI COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura)

Giovedì 18 marzo, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Provvedimenti per la valorizzazione della montagna (1675) — (*Parere della V, della VI e della IX Commissione*);

BIANCO ed altri: Norme per lo sviluppo economico e sociale delle zone montane (*Urgenza*) (944) — (*Parere della I, della II, della V, della VI, della IX e della XII Commissione*);

LONGO LUIGI ed altri: Norme per lo sviluppo democratico dell'economia montana (1176) — (*Parere della I, della II, della V, della VI, della IX e della XII Commissione*);

— Relatori: Della Briotta e Ceruti.

XII COMMISSIONE PERMANENTE (Industria)

Giovedì 18 marzo, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

RAFFAELLI ed altri: Disciplina del commercio a posto fisso (528) — (*Parere della II, IV, V, IX e XI Commissione*);

GRASSI BERTAZZI: Sospensione temporanea del rilascio delle licenze di commercio (924) — (*Parere della II, IV, V, IX e XI Commissione*);

ORIGLIA ed altri: Attuazione del programma di sviluppo economico nazionale per la parte relativa alla disciplina del commercio a posto fisso (1118) — (*Parere della II, IV, V, IX e XI Commissione*);

BALDANI GUERRA ed altri: Istituzione dell'albo dei commercianti, sospensione del rilascio delle licenze di commercio e nuove nor-

me per i comuni (1125) — (*Parere della II, IV, V, IX e XI Commissione*);

SCOTTI ed altri: Disciplina del commercio (1237) — (*Parere della II, IV, V, IX e XI Commissione*);

MONTI ed altri: Modificazioni all'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio di vendita al pubblico (1339) — (*Parere della II, V, IX e XIII Commissione*);

— Relatore: Helfer.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Giovedì 18 marzo, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Conservazione ai residui delle somme stanziare nel bilancio del Ministero della sanità

ai sensi dell'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (2984) — Relatore: Foschi — (*Parere della V Commissione*).

RELAZIONI PRESENTATE

XIV Commissione (Igiene e sanità):

Rinnovo della delega al Governo per la emanazione di norme fondamentali sull'amministrazione e contabilità degli enti ospedalieri di cui all'articolo 55 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (2958) — Relatore: De Maria.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 23.